



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

21437/11/RS/A
Roma, 21 000 2011

Prot. Nr. 0076997
Rif. Prot. Entrata Nr. 0072523

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00187 ROMA

Oggetto: Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Accordo sulla produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli dal IV all'VIII, anno 2010.

Con nota n. 0034437 del 7.6.2011, codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la nota n. 4267 del 30.5.2011 del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CRA - recante l'istanza di riesame dell'Accordo relativo ai criteri per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli dal IV all'VIII, per l'anno 2010.

L'Accordo in oggetto stabilisce la distribuzione delle risorse relative alla produttività in relazione alla presenza in servizio del personale. Al riguardo, in sede di accertamento di compatibilità, è stato rappresentato che tali criteri non appaiono in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto (art. 45 CCNL 1994/1996 in ordine ai criteri di ripartizione dei compensi) e con la disciplina legislativa in materia di premialità.

L'Ente, sentite le organizzazioni sindacali, ha ritenuto di confermare le suddette modalità di ripartizione, escludendo dalla distribuzione solo le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17, dell'art. 61, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, in linea con il punto 3), dell'Intesa del 4.2.2011, tra le OO.SS. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all'applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.

Al riguardo, si segnala che l'art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 puntualizza che le Amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Il rispetto di tale disposizione, in sede di

M

contrattazione collettiva integrativa è, altresì, richiamato dal comma 3-bis, dell'art. 40, del citato d.lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso, ci si rimette alle valutazioni conclusive di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[Handwritten signature]

Ministero del Consiglio dei Ministri
UFF. SEGRETERIA P-4.17.1.14.5
del 08/07/2011



Al CRA
Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura
Via Nazionale 101
00184

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: CRA - ipotesi di accordo integrativo relativo ai criteri per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale nell'ambito del trattamento accessorio riferito al personale CRA livelli IV-VIII, anno 2010. Nota CRA n. 4267 del 30 maggio 2011.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge, i cui termini sono stati sospesi con nota DFF n. 50340 del 11/11/2010.

Con nota n. 4267 del 30 maggio 2011, codesta Amministrazione chiede di rivedere il parere espresso da questo Dipartimento e da quello della Ragioneria Generale - IGOP - in ragione della sottoscrizione dell'accordo del 4 febbraio 2011.

Al riguardo, nel ravviare alle Lettere Circolari n. 1 e n. 7 del 2011 di questo Dipartimento, si rinvia la valutazione la disciplina vigente in materia di produttività e corrispondenza tra compensi e prestazioni effettivamente rese (art. 2, comma 5 del d.lgs. 165/2001; art. 2, comma 32, della legge 303/2005; art. 18, comma 2 del d.lgs. 150/08; art. 49, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001, inwrdano del d.lgs. 150/2008 ed art. 45, comma 3 del d.lgs. 165/2001). Il cui mancato rispetto, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, configura danno erariale.

Si richiama quanto precede anche in relazione allegata nota del Ministero dell'economia e delle